

**INTERROGAZIONE ORDINARIA A
RISPOSTA SCRITTA
N. 386**

**NORMATIVA REACH. UTILIZZAZIONE
ED IMMISSIONE SUL MERCATO DI
CLINKER OTTENUTO DALLA FARINA
CRUDA, REALIZZATO CON SCORIE
DA INCENERITORE E/O MISCELE DI
SOSTANZE OTTENUTE DALLE
MEDESIME E/O ALTRI RIFIUTI.**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*ANDRISSI GIANPAOLO (primo firmatario), CAMPO MAURO
WILLEM*


Protocollo CR n. 11210

Pervenuta in data 20/03/2015

X LEGISLATURA



CL02-1804/386/2015/X



*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

14:38 20 MAR 2015 A01000 000692

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE n. 386

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione


OGGETTO: *Normativa REACH. Utilizzazione ed immissione sul mercato di clinker ottenuto dalla farina cruda, realizzato con scorie da inceneritore e/o miscele di sostanze ottenute dalle medesime e/o da altri rifiuti.*

Premesso che:

- Risulta che, da parecchi anni, alcune aziende produttrici di cemento ("cementerie/cementifici"), presenti sul territorio piemontese, utilizzino per la produzione di clinker significative quantità di rifiuti e, in particolare, scorie da acciaieria (CER 100102 e 102020) e scorie pesanti da inceneritori (CER 190112), in parziale sostituzione di materie prime naturali e con apporti e proporzioni diversificati a seconda dell'impianto.
- In Italia le ceneri pesanti vengono definite come "rifiuti speciali non pericolosi" e vengono identificate tramite il codice CER 190112. Il DLgs 152/06 (modificato con il DLgs 4/08) prevede **l'emanazione di norme tecniche che definiscano le procedure per la gestione/recupero di tali residui**; in attesa dell'emanazione di tali norme il testo di riferimento è il DM 05/02/98 (emanato in attuazione del DLgs 22/97). Il DM prevede che le scorie possano essere utilizzate tal quali nel processo produttivo senza l'effettuazione preventiva del test di cessione, quando vengono utilizzate nei cementifici, nella produzione di conglomerati cementizi e nell'industria dei laterizi e dell'argilla espansa, mentre viene richiesto il test di cessione qualora vengano utilizzate per la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e recuperi ambientali.
- Le scorie che residuano dai processi di incenerimento dei rifiuti solidi urbani verrebbero, dunque, sottoposte presso i cementifici a una operazione classificata di recupero (attività R5) nell'ambito della formulazione della farina cruda e, quindi, previa cottura, destinate alla produzione di clinker, successivamente utilizzato per la fabbricazione di cementi comuni e di altri prodotti per l'edilizia.

Considerato che:

- Il cemento e gli altri prodotti correlati costituiscono, ai sensi del Regolamento REACH, miscele e non sono sottoposti a registrazione, mentre il **clinker è considerato "sostanza"**. Secondo l'interpretazione corrente qualunque tipo di clinker sarebbe esente dall'obbligo di registrazione REACH. A tale riguardo, si osserva che trovano applicazione le disposizioni contenute nel




regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento <<REACH>> (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals), che è, per espressa disposizione, <<obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri>>. La “normativa REACH”, nell’obbligare alla registrazione di tutte le sostanze commerciali, consente (allegato V) l’esenzione dagli obblighi di registrazione del clinker nel presupposto **che esso sia compreso tra le “sostanze (che) non sono chimicamente modificate”**. Quindi che siano **“sostanze presenti in natura” e “non modificata chimicamente”**.

- L’esenzione quindi richiede che le sostanze siano sostanze presenti in natura, se non sono modificate chimicamente. Questa prescrizione implica che allo scopo di decidere se l’esenzione si applica a una sostanza particolare siano soddisfatti entrambi i seguenti criteri: “una sostanza presente in natura” secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 39 e “non modificata chimicamente” secondo la definizione dell’articolo 3, paragrafo 40 >>.
- il Regolamento REACH evidenzia che la natura e la praticabilità concreta dell’esenzione sono individuate nella “Guida all’allegato V – esenzioni dall’obbligo di registrazione Versione nov. 2012 (http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_it.pdf).
- Quanto sopra vale evidentemente per i componenti “minerali” del clinker ma si deve ragionevolmente ritenere che la estensione al clinker stesso vada considerata in funzione della sua concreta composizione, della presenza di sostanze secondarie (es. metalli pesanti) e della funzione e dell’effetto che i diversi costituenti hanno nella cottura della farina cruda.

Valutato che:


- Il ruolo delle scorie da incenerimento e/o da acciaieria nella “modificabilità” chimica del clinker va sottoposto ad attenta valutazione, caso per caso.
- Il ruolo di questi (e di altri rifiuti) non può, infatti, essere considerato del tutto identico a quello delle materie prime “naturali” e “non chimicamente modificate” che costituiscono la farina cruda per la produzione del clinker (composta principalmente da calcare, argilla, bauxite, minerale metallico del ferro e quarzo).
- Per rimanere ai principali rifiuti utilizzati nelle cementerie, viene segnalato quanto segue:
 - o per quanto riguarda le scorie di acciaieria (CER 100201 e 100202), le stesse si presentano sia come rifiuti (esentati dall’obbligo di registrazione al REACH ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2) sia come sostanze regolarmente registrate (es. n. CE 266-002-0). Esse vengono utilizzate in parziale sostituzione delle materie vergini costituenti la farina cruda per la produzione di clinker, compatibilmente con la rilevante presenza di ossidi di ferro;
 - o per quanto concerne le scorie pesanti da processi di incenerimento, si tratta esclusivamente di rifiuti (CER 190112) che, in quanto tali, non sono soggetti a registrazione (art. 2, paragrafo 2 REACH); anch’esse vengono utilizzate in parziale sostituzione delle materie vergini costituenti la farina cruda per la produzione di clinker, tenuto conto dei principali costituenti, ossidi di silicio, calcio, alluminio e ferro.
- È noto che sia le scorie d’acciaieria e sia quelle da inceneritore contengono metalli pesanti; queste ultime, poi, contengono anche metalli (rottami ferrosi e non ferrosi), data l’impossibilità di una completa demetallizzazione, e non sono, quindi, costituite esclusivamente di componenti minerali.



- Pur considerando quanto indicato in letteratura e, cioè, che durante la cottura della farina cruda, composta anche da tali rifiuti, si verifica l'inglobamento nel clinker dei metalli pesanti presenti nelle scorie, non va trascurato che il clinker viene successivamente sottoposto a macinazione, finalizzata alla produzione del cemento, con rilevantissimo aumento delle superfici di contatto e con incremento del rischio che i metalli pesanti vengano dispersi e/o rilasciati nell'ambiente.
- Non è casuale che, perlomeno nella fase di preregistrazione, alcuni soggetti hanno proposto la registrazione di diverse tipologie di clinker, tal quale (@921-532-8), additivato da scorie da fonderia (es @921-554-8) o da ceneri di diverse provenienze. Per non dire del fatto che le polveri di clinker dai sistemi di abbattimento sono soggette al REACH e risultano regolarmente registrate (CAS 270-659-9).
- **In sintesi e con palmare evidenza, qualora il clinker sia prodotto utilizzando scorie da inceneritore o, eventualmente, anche altri rifiuti e/o sostanze ottenute dagli stessi con un analogo comportamento, non sembrano mantenuti i criteri per l'esenzione applicabili al clinker prodotto a partire da farina cruda costituita da materie prime vergini o da rifiuti con diverso comportamento/reattività.**
- E' palese che:
 - o la sostanza in esame (il clinker prodotto utilizzando anche le scorie) non è presente in natura;
 - o l'utilizzo di scorie da inceneritori dà luogo a un clinker chimicamente modificato (in quanto ottenuto da un rifiuto ben diverso dalle materie prime naturali che contiene). Fra l'altro, materiali come il ferro, il rame, il piombo, l'alluminio e lo zinco, ancora significativamente presenti nelle scorie dopo i trattamenti di demetallizzazione, non esistono in natura in forma di metalli.
- Quale ulteriore elemento chiarificatore, la Guida all'allegato V soprarichiamata, alla pag. 37, ove è ribadito che "*Il clinker viene prodotto a partire dalle materie prime calcare, argilla, bauxite, minerale metallico del ferro e quarzo...*". Da tale assunto deriva necessariamente che l'esenzione di cui trattasi è limitata esclusivamente alle ipotesi di prodotto ottenuto da materie prime naturali, non modificate chimicamente o, comunque, lavorate con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali.
- Risulta, pertanto, di vitale interesse svolgere una seria verifica sulla possibilità di utilizzare, nella produzione di cementi comuni e di altri prodotti per l'edilizia, il clinker ottenuto da farina cruda composta con scorie da inceneritore e/o miscele di sostanze ottenute dalle stesse e/o da altri rifiuti, in assenza della registrazione prescritta dalla "normativa REACH": circostanza che dovrebbe risultare in concreto preclusa alla luce delle argomentazioni di ordine scientifico svolte in precedenza.

Ancora considerato che:

- Con la presente questione trova giustificazione nella prioritaria esigenza di tutelare diritti inviolabili della persona umana, meritevoli di particolare cautela secondo la normativa nazionale e comunitaria. Si rammenta, infatti, che gli artt. 117, comma 1, della Costituzione, e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, impongono un <<livello elevato di protezione della salute>>, laddove l'art. 191, comma 2, del TFUE, stabilisce il principio di precauzione, che potrebbe risultare disatteso, nel caso di specie, per superamento della soglia di rischio, fino a poter



determinare, in concreto, danni alla salute. A tale principio fa espresso rinvio anche il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che, all'art. 3-ter (Principio dell'azione ambientale, articolo inserito dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), statuisce che <<La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale>>.

- Le predette considerazioni e i richiamati principi comunitari, costituzionali e legislativi assumono particolare importanza in relazione alla riconosciuta pericolosità propria della gestione delle cementerie, che induce a postulare come assolutamente necessario adottare criteri di estrema prudenza e di responsabilità in ogni scelta che possa incidere sullo stato di situazione e aggravarne gli effetti inquinanti.

INTERROGA

la Giunta regionale,

Per conoscere se sia ammissibile che le aziende cementiere, autorizzate a svolgere attività di recupero rifiuti, possano operare in assenza della registrazione prescritta dalla "normativa REACH" per poter utilizzare o immettere sul mercato il clinker ottenuto dalla farina cruda, realizzato con scorie da inceneritore e/o miscele di sostanze ottenute dalle medesime e/o da altri rifiuti e, in ogni caso, di voler verificare la pericolosità di un siffatto uso.

Se, in attesa dell'emanazione delle norme tecniche che definiscano le procedure per le gestione/recupero dei residui, così come prescritto dal DLgs 152/06 (modificato con il DLgs 4/08), la Giunta intende emanare delle procedure provvisorie in maniera da colmare il vuoto normativo e che tengano conto della "normativa REACH".

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

ⁱ Fonte: lettera agli enti interessati, datata 13 febbraio 2015, da Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma- GCR, Medicina Democratica Onlus, Associazione Medici per l'Ambiente - Isde Italia.